

2° Forum Giuridico Europeo della Neve
Bormio 1- 3 dicembre 2006

Sci alpino e minorenni - Aspetti legali

1.- Responsabilità penale e civile in generale.

E' principio fondamentale dell'ordinamento giuridico che un fatto illecito, civilmente o penalmente rilevante, è imputabile al suo autore solo se questi, nel momento in cui l'ha commesso, era capace di intendere e di volere (art. 2046 codice civile- art. 85 codice penale).

Mentre la responsabilità penale è strettamente personale (art. 27 Costituzione), quella civile può riguardare od estendersi, in via esclusiva o concorrente, a soggetto diverso dall'autore del fatto dannoso. Si parla in questi casi di "responsabilità indiretta".

La minore età è uno dei fattori, ma non l'unico, che incide sulla imputabilità e quindi sulla capacità di intendere e di volere, potendo da essa indursi la personale responsabilità penale o civile del minorenne, ovvero quella civile di altra persona che si ponga con lui in una qualche particolare rapporto.

L'ordinamento penale e civile seguono criteri diversi e autonomi per l'individuazione della imputabilità. La legge penale fissa in modo tassativo le cause che la escludono, stabilendo ad esempio che il minore degli anni 14 non è mai imputabile (art.97 c.p.) o che non lo è chi è affetto da totale infermità psichica (art. 88 c.p.); in materia civile, per contro, compete al giudice valutare, caso per caso, la capacità di intendere e di volere del soggetto autore del fatto illecito dannoso, tenendo conto dell'età, dello sviluppo psico-fisico e intellettuale, del grado di istruzione, delle modalità stesse del fatto e di ogni altro elemento utile a stabilire se egli fosse in grado di autodeterminarsi consapevolmente e di rendersi perciò conto della illiceità della sua azione.

E dunque, anche un minorenne può essere civilmente responsabile di un fatto doloso o colposo da lui posto in essere, che abbia cagionato ad altri un ingiusto danno.

Va anche aggiunto che uno stesso fatto può esporre in ipotesi il minore a responsabilità civile e penale (sempre che, in relazione alla seconda, abbia superato gli anni 14), con l'avvertenza che l'affermazione dell'una non comporta necessariamente l'affermazione dell'altra, e viceversa.

2.- Del danno cagionato dal minore incapace di intendere e di volere (art. 2047 C.C.).

Ne tratta l'articolo 2047 cod. civ., che pone l'obbligo risarcitorio a carico di chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace.

L'obbligo di sorveglianza può avere titolo nella legge, come nel caso dei genitori o, in mancanza di essi, del tutore, o degli insegnanti (ovviamente nel periodo di tempo in cui perdura la situazione di affidamento).

Può anche scaturire da un vincolo di natura contrattuale (è il caso del maestro di sci per la durata della lezione) ad ancora dalla libera scelta di un soggetto che accogliendo il minore nella propria sfera personale e familiare, assume con ciò stesso l'obbligo di custodia.

Circa il contenuto e l'estensione dell'obbligo di sorveglianza, esso va rapportato all'età del minore e al suo grado di maturità, alle circostanze di tempo e di luogo e di ambiente in cui si muove, alle abitudini sociali.

La responsabilità della persona tenuta alla sorveglianza del minore incapace configura un'ipotesi di "responsabilità presunta", dalla quale peraltro l'interessato può liberarsi, fornendo rigorosa dimostrazione di "non avere potuto impedire il fatto". Possono venire in rilievo sia situazioni in cui chi era tenuto alla sorveglianza non era presente al momento dell'accadimento del fatto dannoso, che viceversa di eventi accaduti in modo talmente repentino e imprevedibile, da vanificare la stessa presenza fisica del sorvegliante e come si vedrà tale ultimo rilievo può assumere estrema importanza proprio nel campo che qui interessa.

Dispone la norma che in caso di mancato conseguimento del risarcimento del danno, e la previsione abbraccia sia l'ipotesi che il soggetto tenuto alla sorveglianza abbia fornito la prova liberatoria di cui sopra, tanto in quella di insolvibilità del medesimo, " il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a una equa indennità". La disposizione, evidentemente ispirata alla tutela del danneggiato e quindi ad un principio di

solidarietà sociale, è intuitivamente di scarsa efficacia. E non tanto perché la determinazione dell'indennità rimessa al potere discrezionale del giudice, quanto e soprattutto perché, trattandosi di persona incapace e se minorenne quasi sempre priva di disponibilità economiche, il concreto conseguimento dell'indennità sarà difficilmente realizzabile o lo sarà in tempi difficilmente contenuti, dovendosi attendere che l'obbligato divenga titolare di un qualche reddito.

3.- Del danno cagionato dal minorenne capace di intendere e di volere (art. 2048 C.C.).

L'art. 2048 c.c., pur senza esplicitare che la norma riguarda un soggetto capace di intendere e di volere, individua nel padre e nella madre o nel tutore i soggetti tenuti al risarcimento del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minorenni o delle persone soggette alla tutela, che con essi coabitano. Prevede inoltre, come già l'art. 2047 c.c., che essi possano liberarsi dalla presunzione di responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

Le due figure di responsabilità, delineate dall'art. 2047 e 2048 C.C., avendo un diverso presupposto applicativo (l'incapacità di intendere e di volere dell'autore del fatto dannoso nel primo caso e la sua capacità nel secondo) sono fra loro alternative e non già concorrenti. Decisiva al riguardo è la valutazione del giudice sullo stato di capacità

Secondo i principi generali, il minorenne capace è responsabile del danno causato, per cui il danneggiato può agire nei suoi confronti, così come può agire nei confronti dei genitori, la cui responsabilità si aggiunge a quella del minorenne proprio in forza dell'articolo in commento.

I genitori, dunque, potranno essere chiamati in giudizio in proprio, per un titolo di responsabilità che direttamente li tocca secondo la previsione dell'art. 2048 C.C. ed inoltre in qualità di legali rappresentanti del minore (questi essendo sprovvisto della capacità processuale), ma per la responsabilità che è propria del minore stesso.

I genitori, tanto legittimi che naturali o adottivi, sono responsabili tra loro solidalmente.

Presupposto di tale figura di responsabilità è che il minore coabiti con i genitori ed è irrilevante a tal riguardo la momentanea lontananza del genitore o del figlio.

Va invece esclusa la responsabilità del genitore allorché sia in atto un rapporto di affidamento continuativo a terzi, come nel caso in cui il figlio sia stato collocato in collegio. Parimenti va esclusa allorché il figlio per libera scelta, avendo raggiunto una certa indipendenza economica, abbia lasciato la casa paterna e si sia stabilito altrove.

Quanto al contenuto della prova liberatoria, la giurisprudenza l'ha notevolmente ampliato, richiedendo ai genitori non soltanto la dimostrazione di avere assolto convenientemente all'obbligo di vigilanza, ma includendovi anche la dimostrazione di avere impartito al figlio un'adeguata e corretta educazione.

Entrambi gli aspetti sono di estrema delicatezza e finiscono per fondersi tra loro, in quanto, da un lato, riguardano un soggetto che pur minorenni possiede la capacità di intendere e di volere, e dall'altro impongono di tener conto dell'evoluzione della società, che assegna ai figli sempre maggiori spazi di libertà e di autodeterminazione, vede crescente insofferenza verso il potere educativo del genitore e non ultimo ha notevolmente attenuato il dovere di vigilanza che va esercitato in modo tale da consentire ai figli di svolgere la vita di relazione correlata all'età e alla loro condizione.

Lo stesso regime di responsabilità presunta dei genitori viene esteso dal 2° comma dell'art. 2048 C.C. ai "precettori" tra i quali, con interpretazione evolutiva di un'espressione ormai antiquata, ben possono includersi, per quanto specificamente qui interessa, anche i maestri di sci. Rinviano a quanto si osserverà più avanti, ci si limita qui a precisare che, in conformità al dettato normativo, il precettore risponde del fatto illecito dei propri allievi limitatamente al periodo in cui sono soggetti alla sua vigilanza e che la prova liberatoria non coinvolge l'aspetto educativo, ma riguarda solo quello della vigilanza.

4.- Minorenni- Illeciti penali e illeciti amministrativi.

Il minore degli anni diciotto che abbia superato il quattordicesimo anno di età, se ritenuto capace di intendere e di volere, può incorrere in responsabilità penale per fatti illeciti che siano previsti dalla legge come reato. Possono qui venire in rilievo i reati di lesioni personali colpose (procedibile a querela di parte) e quello di omicidio colposo (procedibile d'ufficio).

Vanno segnalati alcuni istituti di particolare favore nei riguardi dei minorenni, quali il perdono giudiziale, la declaratoria di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ove questo sia di "particolare tenuità" e il comportamento sia valutato come occasionale (art. 27 D.P.R. 22.9.1988, n. 448), l'estinzione del reato per superamento della "messa in prova" (art. 29 legge cit.), l'applicazione di sanzioni sostitutive di pene detentive con la semidetenzione o con la libertà controllata.

In tema di illeciti amministrativi, ossia puniti con sanzione amministrativa pecuniaria (è il caso, ad esempio, delle violazioni delle regole di condotta stabilite dalla legge 24.12.2003, n. 363 in materia di sicurezza nella pratica dello sci), il minorenne di norma non ne risponde, salvo che lo stato di incapacità di intendere e di volere non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato, ma le relative sanzioni vanno poste a carico di chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto (art. 2 legge 24.11.1981, n. 689).-

5.- La pratica dello sci alpino da parte dei minorenni.

Una ragguardevole percentuale di praticanti lo sci alpino è costituita da giovani e giovanissimi, tra i quali quindi moltissimi minorenni. Se un tempo era piuttosto raro vedere i più piccoli sciare da soli, senza essere accompagnati da un maestro o dai genitori o comunque da persona adulta, al giorno d'oggi tale situazione rientra nella più assoluta normalità. Il che riguarda evidentemente ogni pratica sportiva in genere e non soltanto lo sci.

E' doveroso, peraltro, porsi la domanda se e in quali limiti ciò possa ritenersi compatibile con il dovere di vigilanza sui figli minorenni che incombe ai genitori, e in special modo su quelli che in ragione dell'età non hanno ancora raggiunto un sufficiente grado di maturità, dovere la cui inosservanza si pone, come si è visto, quale possibile fonte di responsabilità civile per i danni che i figli abbiano provocato a terzi.

Una corretta risposta al quesito deve muovere dalla premessa che la vigilanza va esercitata in modo tale di permettere ai figli di svolgere senza pericolo una vita di relazione, inclusa quella sportiva, correlata alla loro età e alla loro condizione e che l'estensione di tale obbligo è inversamente proporzionale all'età del minore e può variare in rapporto a diversi aspetti, quali il carattere, l'ambiente e il grado di maturità del singolo.

Va poi osservato che in occasione di fatti illeciti produttivi di danno, la valutazione di adeguatezza della vigilanza viene effettuata ex post, per cui occorre tener conto anche delle specifiche modalità e circostanze del fatto, per stabilire in concreto se una corretta vigilanza od occorrendo la stessa presenza fisica del genitore avrebbe permesso di impedire l'evento.

Detto questo, ritengo che uno degli aspetti da prendere in considerazione è certamente quello dei pericoli intrinseci o estrinseci che lo svolgimento di una data attività può comportare (per i terzi, prim'ancora che per chi la svolge), e al modo per eliminarli o contenerli in limiti accettabili.

Dovremo, ad esempio, convenire sul fatto che è gravemente irresponsabile il comportamento dei genitori che consentano a un figlio dodicenne di esercitarsi nel tiro a segno con un'arma ad aria compressa al di fuori di un poligono e quindi senza la sorveglianza e la guida di persona esperta. All'opposto, non sarà censurabile il genitore che consenta al figlio, una volta che questi abbia appreso l'uso della bicicletta, di girare liberamente e da solo per la città o di circolare con una motocicletta, se in possesso della relativa abilitazione.

Per venire al tema specifico di questa comunicazione, va detto che lo sport dello sci, pur non intrinsecamente pericoloso, di fatto è divenuto tale per una serie di fattori che non mette conto qui esaminare. E dunque, non potrà sfuggire a censura il genitore che permetta ad un figlio minorenni, totalmente digiuno di tecnica sciatoria, di frequentare da solo i campi di sci, senza averlo prima avviato a tale pratica sportiva facendogli apprendere, attraverso una scuola di sci o ricorrendo a persona esperta, quel minimo di nozioni tecniche necessarie ad evitare situazioni di pericolo, oltre alle fondamentali regole di comportamento.

Ma l'incidente sciistico può anche accadere, per errore tecnico, al minorenni sufficientemente esperto, nel qual caso anche la presenza del genitore non varrebbe ad impedirlo. In detta ipotesi, al danneggiato non resterebbe che agire nei confronti del minorenni, se capace di intendere, quale diretto responsabile, ovvero confidare nella liquidazione di un indennizzo di cui si è parlato al punto 2.-

Resta da esaminare il caso, invero frequentissimo, di incidenti sciistici dovuti a indisciplinabilità, spericolatezza, assoluto dispregio delle regole di condotta, abuso di sostanze alcoliche e altro ancora. A tal riguardo, se il soggetto è capace di intendere e di volere, al genitore si richiederà anche di provare di avere impartito al

figlio una corretta educazione, cosa tutt'altro che agevole in presenza di un comportamento che è indice del contrario.

A conclusione del capitolo, segnalo che in tema di prova liberatoria dalla presunzione di responsabilità del genitore la nostra giurisprudenza è estremamente rigorosa, giacchè nel contemperamento dei contrapposti interessi merita certamente maggiore tutela chi ha subito il danno rispetto a chi l'ha cagionato o a chi per esso è chiamato a risponderne.

6.- Maestri di sci e minori.

Il rapporto che lega il maestro di sci all'allievo va inquadrato nello schema contrattuale del contratto d'opera. E' il contratto in base al quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, in condizioni di assoluta autonomia. E va subito aggiunto che avendo il contratto ad oggetto un'attività di insegnamento, nella quale la componente didattica prevale su ogni altro aspetto, troverà applicazione la disciplina specifica dettata per le professioni intellettuali.

Con l'obbligo primario proprio del contratto che il maestro assume (l'impartire l'insegnamento tecnico) concorre anche quello, non meno importante, di vigilare sulla condotta dell'allievo, per garantire l'incolumità sua e dei terzi. Il contratto attua, dunque, un vero e proprio affidamento dell'allievo al maestro, affidamento che si traduce in un obbligo di custodia e sorveglianza, da graduarsi in relazione all'età e alla capacità tecnica dell'allievo ed è inversamente proporzionale rispetto ad esse. E' un dovere concorrente che scaturisce dal principio secondo cui nell'adempimento di ogni obbligazione deve usarsi l'ordinaria diligenza (art. 1176 C.C.) e questa, ove si tratti dell'esercizio di un'attività professionale, deve valutarsi secondo i parametri propri dell'attività esercitata.

Da quanto precede discende, con ogni evidenza, che il dovere di sorveglianza del maestro dev'essere particolarmente intenso proprio nei riguardi dei minorenni, specie se inesperti.. E la sua inosservanza può esporlo a responsabilità civile, non solo per i danni che il minore possa subire qualora il maestro versi in colpa, ma anche per quelli che l'allievo minorenne possa arrecare a terzi e in relazione ai quali il maestro in quanto "precettore", è raggiunto dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048 C.C., come si è già anticipato in chiusura del punto 3.

Le situazioni che possono dare luogo a responsabilità del maestro per danni arrecati a terzi dai suoi allievi sono di non facile schematizzazione, ma vanno comunque correlate a quelle in cui restano inosservati i criteri di diligenza, perizia e prudenza cui l'insegnamento deve ispirarsi. E tali a puro titolo esemplificativo sono:

- seguire una corretta progressione didattica, tenendo conto della preparazione e resistenza fisica degli allievi e scegliere terreni adatti ai loro mezzi tecnici;
- evitare le situazioni meteorologiche estreme, quali la mancanza assoluta di visibilità per nebbia, piste con neve fresca di elevato spessore non ancora battute;
- evitare piste che per situazioni contingenti presentino obiettive condizioni di pericolosità (insufficiente innevamento con affioramento di ostacoli, ragguardevole presenza di lastre di ghiaccio);
- rispettare e far rispettare agli allievi le fondamentali regole di comportamento sulle piste e nell'uso degli impianti di risalita
- nelle sedute di allenamento accertarsi, prima di ogni cosa, che l'area sia opportunamente separata dalle altre piste aperte al pubblico con opportune protezioni, onde evitare pericolose interferenze.

Qualora l'allievo minorenni durante la lezione provochi danni a terzi (poniamo entrando in collisione con uno sciatore che percorre la stessa pista), il maestro potrà liberarsi dalla presunzione di responsabilità, dimostrando di non avere potuto impedire il fatto, ad esempio adducendo che esso si è verificato in modo assolutamente repentino e imprevedibile, o che allievo non ha osservato colpevolmente le direttive impartitegli.

Resta da aggiungere e chiarire, per concludere il punto in esame, che per i danni subiti dall'allievo per fatto imputabile al maestro, questi risponderà non già in base all'art. 2048 C.C., che come detto riguarda il caso di danni cagionati dall'allievo a un terzo, ma in base ai comuni principi della responsabilità contrattuale interna al rapporto.

7.- Conclusioni

L'ebbrezza della velocità, lo sciocco esibizionismo, l'indisciplina, lo scarso senso di responsabilità e di rispetto per gli altri, a volte anche l'alterazione psicofisica sono tra le possibili cause di gravissimi incidenti sciistici provocati da

minorenni (e non solo), le cui conseguenze patrimoniali, non di rado pesantissime, ricadono sui genitori. E' buona regola ricorrere ad adeguate forme di copertura assicurativa, alle quali però si devono affiancare continui e persuasivi richiami al senso di autoresponsabilità.

Bormio-Vipiteno dicembre 2006

Carlo Bruccoleri